

- 2) Tale somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, calcolati secondo il metodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 5 febbraio 2001 e modificato con lettere del 3 ottobre 2003, 28 febbraio 2006, 9 maggio e 8 ottobre 2007, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

(¹) GU C 369 del 30.10.2017.

Sentenza del Tribunale 6 giugno 2019 — BEI/Siria

(Causa T-541/17) (¹)

(«Clausola compromissoria — Accordo di prestito “Electricity Transmission Project” n. 20868 — Mancata esecuzione dell'accordo — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»)

(2019/C 255/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell'ambito dell'accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all'Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 38 934 400,51 euro e di 3 383 971,66 franchi svizzeri (CHF).
- 2) Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

(¹) GU C 369 del 30.10.2017.